

proventi derivanti da lavoro, o dal lavoro e dal capitale uniti insieme.

Invero, quando il reddito promana da un capitale, che ha suo fondamento in un titolo certo e permanente, mutuo, rendita perpetua, ecc., è stabile, certo, e non patisce veruna oscillazione di valore; il fattore economico è sempre e costantemente invariabile; ecco un privilegio del capitale accumulato. Che se poi il provento deriva da lavoro vivo, o da lavoro misto a capitale, allora il reddito è incerto, oscillante, temporaneo; da ciò la diversità del trattamento.

Un secondo carattere di distinzione sta in questo: allorchè il reddito della ricchezza mobile scaturisce da capitale certo ed accumulato, la sua esistenza è assicurata; esso non richiede alcuna speciale protezione della legge: laddove poi il solo lavoro, caso molto difficile ad avvenire nel presente stato della civile società, od il lavoro ed il capitale circolante uniti insieme, sono gli elementi produttori della ricchezza, in tal caso, insino a che il novello prodotto economico non viene assicurato, la legge largheggia di una giusta e ben dovuta protezione.

Dopo coteste spiegazioni spero che l'onorevole Cairoli si convincerà della diversa natura dei fattori economici della ricchezza mobile, e quindi del vario trattamento con cui debbono essere considerati da una legge d'imposta.

Quanto alla seconda osservazione posta innanzi dall'onorevole Cairoli, credo mio debito di tornare indietro sulla storia delle nostre leggi di tassa sulla ricchezza mobile, onde possa apprezzarsi al suo giusto valore il merito della proposta della Commissione.

Secondo l'articolo 28 della legge del 14 luglio 1864, venivano solamente esentati dal pagamento della tassa proporzionale sulla ricchezza mobile i redditi inferiori a lire 250; però questi redditi erano colpiti da una tassa fissa di lire due. Col decreto 28 giugno 1866 si esentavano da ogni imposta i redditi inferiori a lire 250; pei redditi da 250 a 350 lire si stabiliva una tassa del 4 per cento, e da 350 in su si pagava l'aliquota normale.

La Commissione, accogliendo la proposta dell'onorevole ministro delle finanze, elevò la tangente del reddito imponibile, esente da imposta sulla ricchezza mobile, fino a lire 400 annuali; di tale che la classe meno agiata viene disgravata dal peso di una inopportuna imposta, e la riscossione si fa più eguale e meno dispendiosa.

Io comprendo ed apprezzo il desiderio filantropico del mio amico Cairoli, e lo prego a credere che la Commissione non si sarebbe mostrata meno inchinevole di lui a sollevare le condizioni delle classi meno agiate della società, se lo stato infelice della nostra finanza non ci avesse costretto, nostro malgrado, a tenerci meno generosi, riponendo nella futura prosperità il compimento di quel progresso che abbiamo

avuto la felice occasione, nella presente congiuntura, di promuovere e tutelare.

Giova infine ricordare all'onorevole Cairoli che un reddito imponibile di lire 400 corrisponde ad una rendita di oltre 600 lire annue, e che se la cifra di esenzione da 400 lire avesse dovuto elevarsi a lire 500, l'erario ne avrebbe sofferto una perdita rilevantissima.

Quanto all'ultimo richiamo sporto dal municipio di Pavia e ripetuto dall'onorevole Cairoli, la Commissione si permette di osservare che, se i comuni sono assoggettati a soddisfare il tributo della ricchezza mobile per conto dei loro creditori, ritenendone la quota all'atto stesso in cui effettuano il pagamento degli interessi, ciò deriva da un decreto legislativo, cui la Commissione non aveva diritto di attentare senza oltrepassare il limite del suo mandato.

D'altronde se il sistema della ritenuta riesce per poco svantaggioso agli interessi delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione, cui viene applicato a mente delle leggi vigenti, è certo altresì che risulta meno incomodo per i contribuenti, e più sicuro e speditivo per l'erario.

Così potesse la misura di scontare la tassa nel pagare le cedole del debito pubblico essere adottata senza detrimento al credito dello Stato.

Innanzi che chiuda il mio discorso permettetemi, o signori, che rivolga una dimanda all'onorevole commissario regio.

Dica, onorevole commissario regio, qual perdita soffrirebbe la finanza se mai la cifra di esenzione si elevasse da lire 400 a lire 500 di reddito imponibile?

FINALI, commissario regio. Porterebbe almeno 7 milioni e 200,000 lire di differenza.

ACCOLLA, relatore. Guardi dunque l'onorevole Cairoli a che ci condurrebbe una risoluzione inconsiderata.

CAIROLI. Comincerò dal rispondere all'ultima obiezione, più grave in apparenza. Dichiarai prima ed ho soggiunto poi come sono profondamente penetrato dalla necessità di provvedere alle misere condizioni dell'erario, ma ho detto anche che in queste strettezze trovava un argomento per la modificazione d'imposte, che danno il risultato delle quote inesigibili, e citai in proposito le parole della stessa Commissione. Non solo i dettami della giustizia, ma i risultati dell'esperienza provano che queste piccole fortune, che questi redditi meschini non possono pagare imposta.

Da ciò la necessità di migliori provvedimenti, quella di sostituire altri mezzi; per esempio di elevare l'aliquota dall'8 al 10, perchè questa cifra è stata raggiunta od avvicinata nella generalità dei comuni del regno.

Noi siamo fra due urgenze: da una parte il dovere di riparare al dissesto delle finanze, dall'altra l'impossibilità di tassare la classe più numerosa e più povera dei contribuenti. Dobbiamo provvedere, ma non continuare. Se nella sistemazione delle imposte ci teniamo